



Comune di Ascoli Piceno

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P13/2021

Procedura telematica aperta per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art 54 co.3 del DLGS 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD) in favore di anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche

CIG: 8905961782

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - DEFINIZIONI	3
Art. 2 - NORMATIVA DELL'ACCORDO QUADRO	4
Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
3.1 Oggetto dell'accordo quadro	4
3.2 Localizzazione dell'intervento	4
3.3 Descrizione del Servizio	4
3.4 Natura e contenuto delle attività minime previste e richieste	5
Art. 4 - AMMISSIONE AL SERVIZIO, SOSPENSIONI E CESSAZIONI	6
Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
Art. 6 - ORARI E SEDI DI LAVORO	8
Art. 7 - REFERENTE DEL SERVIZIO	9
Art. 8 - QUALITÀ E COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI	9
Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE	9
ART. 10 - ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA	10
Art. 11 - DURATA E VALORE STIMATO DELL'A.Q.	10
Art. 12 - CORRISPETTIVI	11
Art. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	12
Art. 14 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	12
Art. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE	12
Art. 16 - PENALI.....	13
Art. 17 - ESECUZIONE IN DANNO.....	13
Art. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO	14
Art. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO	14
Art. 20 - CONTROVERSIE	14

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico (di seguito denominato anche capitolato) si intende per:

- **Amministrazione/Committente:** Comune di Ascoli Piceno
- **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- **Parti:** Fornitore e Comune di Ascoli Piceno;
- **Servizio:** il Servizio di Assistenza Domiciliare anziani (SAD);
- **Luogo di svolgimento del servizio:** Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche comprendente i comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta;
- **Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche (ATS XXII):** Associazione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 19 della legge 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - comprendente i comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta;
- **Ufficio di Piano:** Ufficio formato da tutti i responsabili dei servizi sociali dei comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche;
- **Utenti:** beneficiari del servizio anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche;
- **Referente del servizio:** Responsabile operativo individuato dal Fornitore che è referente organizzativo dei servizi oggetto del presente accordo quadro e sarà responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori avrà il compito di tenere i collegamenti con il direttore dell'esecuzione, l'ambito territoriale sociale e con i servizi sociali e sociosanitari competenti;
- **Direttore dell'esecuzione:** Figura individuata dall'amministrazione committente che svolge la funzione di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento;
- **L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR):** Istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 ("Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011. L'ASUR, nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di Area Vasta. L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi, per la programmazione integrata e il coordinamento tra zone confinanti. L'Area Vasta 5 comprende il territorio dell'ex zona territoriale n. 13 e ex zona territoriale n. 12.
- **Unità multidisciplinare per l'età adulta (UMEA ASUR Marche):** Servizio che si occupa della presa in carico di persone disabili adulte di età superiore a quella prevista nel caso delle UMEE e si raccorda funzionalmente con tale unità multidisciplinare per la presa in carico dei soggetti. Fornisce consulenze neurologiche, psicologiche e sociali; valutazioni psicodiagnostiche e della situazione socio-ambientale. Predispose piani individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo, sociale, in centri diurni o residenziali.
- **Dipartimento di salute mentale (DSM ASUR Marche):** Servizio che svolge il complesso di funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione relative alla salute mentale e di organizzazione degli interventi rivolti alla tutela dei cittadini. È organizzato in modo da assicurare, nella sua

articolazione dipartimentale, la gestione in forma unitaria di tali funzioni e opera in stretto collegamento con gli altri servizi socio - sanitari del territorio.

- **Il P.A.I. o Piano Assistenziale Individualizzato:** è il documento di sintesi che raccoglie e descrive in ottica multidisciplinare la valutazione di ciascun utente, con lo scopo di dare l'avvio a un progetto di assistenza e cura che abbia come obiettivo il benessere dell'utente.

Art. 2 - NORMATIVA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n.50/2016 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato, dal Disciplinare oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'accordo quadro, nonché dalla documentazione predisposta da Consip per la disciplina del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato tecnico.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, con le modalità dell'Accordo Quadro (di seguito indicato anche con la dicitura A.Q.) ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD) in favore di anziani autosufficienti, anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XXII comprendente i Comuni di Ascoli Piceno (capofila), Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta.

3.2 Localizzazione dell'intervento

Il servizio sarà svolto presso il domicilio degli utenti residenti nell'ATS XXII.

3.3 Descrizione del Servizio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) è inteso come complesso integrato di prestazioni socio assistenziali finalizzate a sostenere l'autonomia dell'utente ed evitare il rischio di emarginazione sociale. Il Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD), consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali. L'obiettivo generale è quello di favorire il mantenimento dello stato di benessere in relazione alle difficoltà insite nella condizione di ridotta o compromessa autonomia. Il servizio mira ad offrire prestazioni di cura della persona e dell'abitazione finalizzate al sostegno nella gestione delle incombenze quotidiane.

Il servizio, è finalizzato a:

- aiutare la persona nel processo di autonomia;
- fornire sostegno e sollievo alla famiglia, su cui gravi l'onere assistenziale della stessa con ridotta o compromessa autonomia, fisica, psichica e sensoriale;
- mantenere la persona il più a lungo possibile presso il proprio domicilio, conservando le sue abitudini di vita, i suoi rapporti familiari, le sue amicizie;
- favorire il miglioramento della qualità della vita delle persone in situazioni di fragilità;
- prevenire e recuperare situazioni di solitudine sociale.

3.4 Natura e contenuto delle attività minime previste e richieste

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) consiste nell'erogazione di prestazioni socio assistenziali.

Il servizio è svolto presso il domicilio degli utenti con prestazioni orarie, di sessanta minuti, effettuate dal lunedì al sabato, in orario sia antimeridiano che pomeridiano, secondo le esigenze degli utenti. Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti. Il monte ore settimanale delle prestazioni viene stabilito in rapporto alle esigenze definite nei PAI (progetto di assistenza individualizzato) di ogni beneficiario.

Il Fornitore è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

Coordinamento:

- concorrere con il Servizio Sociale Professionale e, ove necessario, anche con i Servizi ASUR, alla verifica periodica, in fase di realizzazione del progetto individualizzato, dei risultati raggiunti, per apportare eventuali modifiche agli interventi previsti o per stabilire la conclusione dell'intervento, in ragione del raggiungimento degli obiettivi o nel caso di impossibilità del loro perseguimento;
- coordinare le attività oggetto del presente A.Q.;
- assicurare la reperibilità telefonica;
- partecipare alle riunioni periodiche, promosse dal Servizio Sociale dell'Ambito;
- provvedere alla redazione di relazione mensile riepilogativa relativa all'andamento del servizio oggetto del presente A.Q.;
- provvedere all'implementazione dei sistemi di rilevazione elettronici (cartella sociale) messa a disposizione dall'Ambito Territoriale Sociale XXII Regione Marche e/o dalla Regione Marche.

Aiuto alla persona nelle attività quotidiane per favorire l'autosufficienza e l'autonomia:

- aiutare la persona nella cura di sé stessa (pulizia personale, vestizione, ...);
- aiutare la persona nella preparazione e nell'assunzione dei pasti;
- aiutare la persona nella deambulazione, e nel corretto uso di accorgimenti e ausili per l'autonomia;
- prestare aiuto nel riordino del letto, della stanza e dell'alloggio, esclusivamente quale prestazione complementare di altre prestazioni richieste ed erogate, ove non sia attivabile o non esista una rete di sostegno per il beneficiario e qualora questo ultimo non possa provvedervi con risorse proprie;
- prestare aiuto nel cambio e nel lavaggio della biancheria personale e nelle pulizie domestiche nel caso in cui l'utente viva da solo;
- stimolare e sostenere la persona sul piano del rapporto umano, amicale;
- coinvolgere e coordinare le risorse del mondo vitale della persona a livello domiciliare;

- aiutare a sostenere la persona nella gestione delle dinamiche relazionali;
- aiutare la persona nel potenziamento delle abilità personali;
- potenziare il senso di autostima e di autodeterminazione della persona.

Assistenza igienico-sanitaria:

- offrire prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, cura ed igiene della persona;
- mobilitare la persona costretta a letto;
- praticare semplici interventi di primo soccorso (piccole medicazioni, applicazione cerotti).

Collaborazione con il Servizio Sociale d'Ambito:

- partecipazione alle riunioni della equipe per la programmazione e la valutazione dei singoli interventi socio-assistenziali e alle riunioni di verifica del Servizio;
- registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utente;
- relazionare per iscritto sull'andamento del Servizio, con cadenza trimestrale;
- segnalazione di problemi, riferiti all'utente e/o al sistema familiare, che comportino interventi, programmi esterni e/o ridefinizione del piano di intervento complessivo.

Art. 4 - AMMISSIONE AL SERVIZIO, SOSPENSIONI E CESSAZIONI

Il servizio di assistenza domiciliare anziani è, di norma, un servizio a domanda individuale rivolto a soggetti in situazione di disabilità di cui all'art. 3.1 del presente capitolato, residenti nel territorio dei Comuni dell'ATS XXII aderenti all'A.Q. Il servizio viene assegnato, previa domanda del cittadino, secondo le procedure previste nei regolamenti comunali vigenti.

L'inserimento dei nuovi utenti può avvenire in qualsiasi momento dell'anno compatibilmente con le disponibilità dei bilanci comunali. L'individuazione degli utenti avviene a cura dei Servizi Sociali delle Amministrazioni Comunali contraenti, previa domanda dell'interessato o della propria famiglia o dietro segnalazione dei servizi socio-sanitari competenti (UMEA, DSM, centri riabilitativi accreditati).

I Servizi Sociali predispongono, per ogni situazione ed eventualmente in collaborazione con i servizi socio-sanitari di riferimento, un piano di intervento con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni (contenuti, tempi e modalità di erogazione) nonché delle eventuali modifiche e/o sospensioni che dovessero essere ritenute opportune o necessarie.

L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dal Comune di residenza dell'utente in seguito ai procedimenti sopra descritti. La stessa procedura viene adottata anche per la dimissione dal servizio o per eventuali modifiche ed integrazioni.

I cambiamenti della situazione della persona assistita, valutati dai servizi preposti, possono comportare una ridefinizione dell'intervento e variazione del monte ore.

La cessazione del servizio può avvenire:

- per decisione della famiglia previa comunicazione al Comune di residenza dell'utente;
- non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori competenti;
- raggiungimento degli obiettivi;
- ingiustificata assenza del soggetto dal proprio domicilio.

Il servizio cessa, comunque, in caso di:

- richiesta dell'utente;

- decesso dell'utente;
- ricovero definitivo presso strutture residenziali;
- cambio di residenza dell'utente presso altro comune; - qualora vengano meno i requisiti dell'ammissione.

La sospensione del servizio può avvenire in caso di:

- assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
- ricovero temporaneo dell'utente in ospedale o strutture residenziali, fatta salva la situazione di persone sole prive di figure parentali e previa valutazione del servizio sociale del Comune di residenza;
- richiesta dell'utente con indicazione del periodo temporale, di norma non superiore a tre mesi.

I servizi sociali comunali richiedono una continua valutazione e monitoraggio dell'appropriatezza del servizio erogato, prevedendo rivalutazioni periodiche del PAI di ogni utente assistito.

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD) deve essere svolto nel rispetto del piano assistenziale individualizzato secondo il monte ore assegnato da ciascun Comune, tenendo conto delle indicazioni fornite dal servizio sociale del Comune di riferimento.

Il servizio di assistenza domiciliare anziani (SAD) dovrà quindi essere erogato agli utenti con le modalità di ammissione descritte nel presente capitolato.

Il Fornitore si dovrà attenere alle direttive del servizio comunale competente, che comunicherà al medesimo i nominativi dei soggetti che fruiranno dell'assistenza, il monte ore settimanale assegnato ad ognuno di essi e tutti gli ulteriori dati necessari all'espletamento del servizio.

Il monte ore è comprensivo esclusivamente del lavoro diretto con l'utenza e delle attività svolte dall'operatore addetto all'assistenza quando non sia in contatto diretto con l'utenza (relazioni, incontri con i servizi di riferimento, ecc.).

I tempi di percorrenza per il raggiungimento delle abitazioni e delle diverse ubicazioni che interessano l'espletamento delle attività del servizio non dovranno incidere sulla effettiva prestazione del servizio medesimo.

Le prestazioni dovranno essere svolte secondo i giorni e gli orari, preventivamente concordati con il Comune competente e gli utenti interessati, secondo le modalità che risultino funzionali al regolare svolgimento del servizio.

Verifiche periodiche, coordinate dal servizio comunale competente, saranno congiuntamente effettuate sui piani di intervento secondo diverse modalità:

- con sopralluogo al domicilio dell'utente, sia in orario di svolgimento del servizio che in orario diverso;
- incontri di verifica e supervisione con gli operatori e col referente organizzativo del servizio;
- colloqui con familiari, con altri componenti la rete parentale, con altri soggetti significativi per la vita dell'utente.

Si precisa altresì che, nell'ambito della programmazione annuale ed in relazione alle attività, il Comune competente potrà richiedere una diversa articolazione del personale e dei tempi, funzioni e attività aggiuntive e/o accessorie, in riferimento ai bisogni e alle necessità che potranno emergere in corso d'opera.

La pianificazione delle attività sarà effettuata dal competente servizio comunale in collaborazione con il referente del servizio individuato dal Fornitore.

Il Fornitore si obbliga inoltre a:

- garantire i servizi programmati assicurando una organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- fornire, mensilmente, i dati relativi alle prestazioni effettuate anche mediante supporto informatico, tra cui rientra l'utilizzo dei sistemi di rilevazione elettronici (cartella sociale) messi a disposizione dall'Ambito territoriale sociale XXII;
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati nel servizio;
- effettuare riunioni per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale e per il raccordo programmatico e operativo;
- partecipare agli incontri di verifica del servizio con il Servizio Sociale comunale, l'ATS XXII e con gli altri servizi territoriali competenti, il cui monte ore è ricompreso in quello assegnato all'utente;
- presentare relazioni semestrali, o comunque ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità, sia sull'andamento complessivo del servizio svolto che per ciascun utente, idonee a prospettare una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti, debitamente viste dal Referente del servizio;
- partecipare ai processi di revisione/aggiornamento della regolamentazione del servizio e a rendersi disponibili ad adattare il progetto del servizio in rispondenza alla regolamentazione vigente;
- realizzare il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, il Fornitore ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Servizio Comunale competente/ATS XXII ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa essere di ostacolo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato.

In tale quadro il Fornitore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 6 - ORARI E SEDI DI LAVORO

Il servizio di assistenza domiciliare si svolgerà prevalentemente all'interno dell'ambiente domestico dell'utente è comunque richiesto all'assistente domiciliare di operare per promuovere l'integrazione dell'utente nel suo contesto sociale di riferimento e di lavorare in collaborazione con gli operatori degli altri servizi che si occupano del beneficiario.

Il servizio deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze degli utenti.

Il Fornitore dovrà assicurare il servizio di assistenza domiciliare secondo tempi e modalità specificati in sede di attivazione dell'intervento.

Il servizio è, di norma, un servizio continuativo che potrà svolgersi dal lunedì al sabato nell'arco dell'anno solare in orario diurno, sia mattutino che pomeridiano; in relazione a casi specifici, previo

accordo tra le parti, il servizio potrà essere effettuato in giorni festivi applicando il costo previsto per il lavoro festivo.

La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per il Comune competente che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del presente capitolato.

Il Comune competente non fornirà agli operatori né il materiale né le attrezzature o automezzi per lo svolgimento del servizio.

Art. 7 - REFERENTE DEL SERVIZIO

Il Fornitore sarà tenuto a nominare un unico Referente del servizio per tutte le Amministrazioni dell'ATS XXII che aderiranno all'A.Q.

In caso di partecipazione di RTI/consorzi la figura del Referente del servizio è sempre unitaria.

Il Referente avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.

Il Referente dovrà gestire l'organizzazione del servizio, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali. Il Referente, inoltre, sarà l'interlocutore unico per ciascun Comune per tutti gli aspetti gestionali nonché tecnico-organizzativi.

Art. 8 - QUALITA' E COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI E SOSTITUZIONI

Gli operatori impegnati nello svolgimento del servizio di assistenza domiciliare devono essere idonei al lavoro assegnato.

Il Fornitore presenta al Comune competente, sin dall'inizio della gestione, una proposta di assetto organizzativo coerente con il progetto presentato in sede di gara, indicante l'elenco degli operatori assegnati al servizio.

Gli operatori medesimi devono mantenere, nei confronti degli utenti e dei loro familiari, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori, con i quali eventualmente condividono il servizio assistenziale, che verso gli utenti e i loro familiari.

Ogni Comune aderente all'A.Q., tramite il competente Servizio, potrà chiedere l'allontanamento del personale addetto che, durante l'orario di lavoro o anche fuori di esso, assuma comportamenti difformi con quanto sopra previsto.

In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di dieci giorni. Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 14 del presente capitolato. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata al Comune competente.

Art. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, il Fornitore consegna al Comune competente una dichiarazione resa dal legale rappresentante, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso dei requisiti previsti

nel presente capitolato e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti per reati gravi in danno dello Stato e della comunità che incidano sulla moralità professionale.

Su richiesta del Comune di riferimento, il Fornitore è tenuto ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero degli utenti. Il Fornitore medesimo è tenuto a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori, che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

L'organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza.

In caso di eventi e/o situazioni emergenziali il servizio potrà essere rimodulato compatibilmente con gli interventi e le finalità previste nei piani assistenziali individualizzati.

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata dell'affidamento del servizio, l'impiego di personale con i requisiti richiesti. Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di riferimento.

In ogni caso, il Fornitore dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, limitando il turn-over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio, così come da progetto presentato e oggetto di valutazione.

Qualora si rendesse indispensabile sostituire l'operatore, lo stesso dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante, in possesso dei medesimi requisiti professionali.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero, il Fornitore dovrà comunque attenersi alle norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 10 - ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

L'amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 11 - DURATA E VALORE STIMATO DELL'A.Q.

Il presente A. Q. ha durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Il valore del presente A.Q., è stimato presuntivamente in Euro 1.633.920,00 (unmilione seicentotrentatremilanovecentoventi/00) IVA esclusa per complessive 88.800 ore di servizio stimate.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, si precisa che il valore dell'A.Q. è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Amministrazione.

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata dell'Accordo Quadro, sia esaurito il predetto importo totale, la stazione appaltante si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto.

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

In ogni caso, le singole Amministrazioni provvederanno, all'atto della stipula di ogni contratto specifico, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, a predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, il documento di valutazione dei rischi da interferenze e a quantificare gli eventuali costi della sicurezza.

Si precisa che il valore dell'A.Q. è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni appartenenti all'ATS XXII che utilizzeranno lo stesso nell'arco temporale di durata. A titolo meramente esemplificativo, sulla base del dato storico a disposizione del Comune capofila dell'ATS XXII, si riporta la possibile incidenza sul suddetto valore dell'A.Q. delle necessità dei Comuni afferenti all'ATS XXII che ad oggi hanno attivato il servizio:

- per il Comune di Ascoli Piceno 87,6%;
- per il Comune di Maltignano 0,8%;
- per il Comune di Acquasanta Terme 0,8%;
- per il Comune di Roccafluvione 0,8%;
- per il Comune di Folignano 8%;
- per il Comune di Venarotta 0,8%;
- per il Comune di Arquata del Tronto 0,4%;
- per il Comune di Palmiano 0,4%;
- per il Comune di Montegallo 0,4%.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell'aggiudicatario dell'A.Q., sia per il Comune di Ascoli Piceno sia per le altre Amministrazioni dell'ATS XXII.

Qualora, per esigenze sopravvenute di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio, il Comune di Ascoli Piceno si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore dell'A.Q. così come previsto nei limiti di legge.

In questo caso, il Fornitore, è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'A.Q. originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 12 - CORRISPETTIVI

Il corrispettivo del servizio sarà determinato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore e in ragione delle ore effettivamente prestate; esso, pertanto, è calcolato moltiplicando il prezzo orario previsto per l'esecuzione del servizio, al netto dello sconto percentuale offerto in sede di gara, per le ore di servizio effettivamente prestate.

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

All'avvio del servizio, il Direttore dell'esecuzione comunicherà al Referente del Servizio, i nominativi degli utenti che dovranno essere presi in carico dal Fornitore trasmettendogli il monte ore assegnato ad ognuno di loro e i relativi PAI (Piano assistenziale individualizzato).

Il Fornitore sulla base del monte ore a disposizione e dei programmi assistenziali individualizzati provvede all'assegnazione del personale, in base alle specifiche competenze e qualifiche ad ogni utente.

Il Fornitore inoltre dovrà provvedere ad aggiornare mensilmente la cartella sociale informatica messa a disposizione dal Committente, implementando in essa tutte le informazioni in ordine alle ore eseguite, al monitoraggio del servizio ed al grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Fornitore trimestralmente deve fornire al direttore dell'esecuzione una relazione sui programmi svolti e i risultati conseguiti.

Il Referente del servizio deve essere reperibile telefonicamente e a disposizione del Committente durante l'orario di funzionamento del servizio e dovrà, altresì, garantire incontri periodici.

Al committente compete la direzione generale del progetto, il coordinamento complessivo e la verifica circa il corretto raggiungimento degli obiettivi stessi.

Art. 14 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Le prestazioni saranno svolte dal Fornitore mediante operatori di ambo i sessi, in numero adeguato al regolare svolgimento del servizio, in possesso almeno di diploma della scuola dell'obbligo e comprovata esperienza di almeno due anni nei servizi di assistenza domiciliare.

Il possesso di apposita qualifica (OSA, ASA, ADB, OSS, ecc.) o di un titolo di studio superiore a quanto sopra indicato assorbe il requisito sopra riportato.

Il Fornitore, nell'esecuzione del servizio, dovrà garantire, per quanto possibile, la continuità assistenziale da parte del medesimo operatore presso l'utente e assicurare che lo stesso/la stessa, in base alla propria specifica formazione, si inserisca in modo adeguato nel contesto familiare della persona disabile. Le sostituzioni degli operatori, qualora si rendessero necessarie, devono essere comunicate e condivise con il Servizio Sociale del Comune competente e con l'utente destinatario del servizio. L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante, in possesso dei medesimi requisiti professionali. Il personale deve garantire la tutela della privacy dell'utente e della sua famiglia.

Art. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune di Ascoli Piceno e ciascun Comune aderente all'A.Q. si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte così come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di servizio disposto.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità del Fornitore.

Art. 16 - PENALI

Il Fornitore nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale di riferimento.

A tal fine è fissata una penale da € 50,00 a € 600,00 fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per ogni rilievo rientrante nelle fattispecie di seguito elencate, qualora fossero rilevate dal Comune aderente all'A.Q.:

- caso in cui il Fornitore si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- caso in cui il Fornitore assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dal servizio;
- caso in cui il Fornitore non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- caso in cui il Fornitore esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- caso in cui il Fornitore esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
- caso in cui il Fornitore non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dal Comune di riferimento.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dei singoli contratti specifici.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

Art. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto al Fornitore di cedere o subappaltare il servizio, stante la specificità del servizio in relazione alla particolarità degli utenti a cui è diretto.

Art. 20 - CONTROVERSIE

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Allegato A: dotazione organica attuale.

Il Dirigente

F.to Dott. Paolo Ciccarelli